

COMUNE DI MARCIGNAGO

PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI PASTI CALDI.

Approvato con delibera C.C. n. 18 del 21.06.2013

Art.1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina in materia di Servizi Sociali il servizio di fornitura pasti;

Art.2 Finalità

Con gli interventi di cui all'art.1, l'Ente persegue lo scopo di favorire una dignitosa condizione di vita alle persone ed alle famiglie in condizione di disagio sociale che necessitano di assistenza.

Art.3 Tutela della riservatezza

L'Amministrazione nelle attività riguardanti i servizi di cui al presente regolamento, assicura ogni adempimento derivante dalla puntuale applicazione della D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento al trattamento dei dati sensibili.

Art.4 Disciplina

L'Amministrazione organizza un servizio di somministrazione di pasti per i cittadini anziani o disabili o privi di risorse familiari, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi disposta dal Responsabile del Servizio competente. Tale servizio è rivolto a soddisfare esigenze continuative o situazioni urgenti non risolvibili con risorse familiari del richiedente.

Il servizio è assicurato dall'Amministrazione relativamente alla sola fornitura del pasto. Il pasto potrà essere ritirato presso il centro cottura della Scuola Primaria o, previa richiesta dell'interessato, consegnato a domicilio da soggetto individuato dall'Amministrazione Comunale.

Art.5 Fornitura pasti: ammissione al servizio

Nell'ambito del Servizio di Assistenza Domiciliare, è prevista la possibilità di fornire pasti caldi alla seguente tipologia di utenza:

1. Anziani ultra settantenni non in grado di provvedere alla preparazione del pasto, come da autocertificazione;
2. Persone sole in grave situazione di emarginazione sociale o stato di bisogno attestati da relazione dell'Assistente Sociale
3. Cittadini affetti da patologie invalidanti e documentate da idonea certificazione medica.

L'ammissione al servizio avviene con le seguente modalità:

- Compilazione domanda di ammissione corredata dalla documentazione richiesta da parte del Responsabile del Servizio di competenza.
- Il pasto per il pranzo viene erogato dal lunedì al venerdì, nei periodi di funzionamento della mensa scolastica.
- Nel caso in cui l'utenza intenda, per un motivo qualsiasi, non usufruire del pasto, deve darne tempestiva comunicazione agli Uffici Comunali, entro e non oltre le ore 9:30 dello stesso giorno; se ciò non avviene, il costo del pasto verrà ugualmente addebitato.
- L'utente corrisponderà al Comune il corrispettivo del costo del pasto, determinato annualmente con delibera della Giunta Comunale. In sede di prima approvazione il costo è stabilito in € 5,00.

Art.6 Tariffa del servizio

Per il servizio di fornitura pasti, la tariffa è determinata quale quota di partecipazione del costo unitario del servizio in base alle fasce ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente):

in sede di prima approvazione il costo unitario del pasto è di € 5,00 con le seguenti agevolazioni;

FASCE ISEE	ESENZIONI	COSTO DEL PASTO
<i>Da e 0 a € 6.000</i>	100 %	€ 0
<i>Da € 6.001 a € 7.000</i>	70 %	€ 1.50
<i>Da € 7.001 a € 8.000</i>	35 %	€ 3,25
<i>Oltre € 8.000</i>	0 %	€ 5,00

La determinazione individuale delle tariffe è operata dal competente Responsabile di servizio sulla base delle disposizioni del presente Regolamento.

Spetta altresì al Responsabile del Servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio potrà richiedere la documentazione necessaria e procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.